

Argomento n. 4 all'o.d.g.

Parere n. 3 del 21.01.2022

OGGETTO: Domanda in data 05.03.2021 pervenuta in Regione il 07.04.2021, per l'ampliamento della cava di detrito e pietra da taglio denominata "I PIEGN" in Comune di S. Tomaso Agordino (BL).
Ditta SEVIS S.r.l.

La C.T.R.A.E.

VISTA la domanda in data 05.03.2021, della ditta SEVIS S.r.l. per l'ampliamento della cava di detrito e pietra da taglio denominata "I PIEGN", con l'allegata documentazione tecnica progettuale;

CONSIDERATO che l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza di bosco e di usi civici;

RILEVATO che, con decreto n. 82 del 25.02.2021 della Direzione regionale Ambiente, il progetto è stato escluso dalla procedura di V.I.A. con le condizioni ambientali di seguito riportate:

1.

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Inizio lavorazione
Oggetto della condizione	Con l'inizio dei lavori di cui all'ampliamento, il proponente dovrà provvedere alle operazioni di inerbimento dell'attuale cantiere di estrazione, al fine di ridurre, per quanto possibile, l'impatto visivo, considerato che sullo stesso i lavori rimarranno sospesi fino alla conclusione dei lavori di estrazione nell'ambito dell'ampliamento previsti per un periodo di anni 6.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 3 mesi dall'inizio dei lavori di ampliamento.
Soggetto verificatore	Regione Veneto – U.O. Forestale.

2.



CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	<p>Il proponente dovrà predisporre la documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica seguendo secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 7.11.2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it); la documentazione dovrà includere la valutazione degli effetti acustici dell'uso dell'esplosivo. La documentazione dovrà essere inviata ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno ed al Comune di San Tomaso Agordino.</p> <p>Nel caso si rilevassero possibili superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di San Tomaso Agordino, alla Provincia di Belluno ed alla Regione Veneto un piano di interventi/mitigazioni per il rientro nei limiti.</p>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

3.

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	<p>Il proponente dovrà realizzare prima dell'inizio dei lavori di ampliamento il previsto vallo di contenimento posto a valle dell'area di ampliamento secondo la collocazione prevista dall'elaborato n. 9 di progetto (ALL. 9 PLANIMETRIA DELLO STATO FINALE.pdf). La suddetta opera dovrà avere altezza tale da contenere eventuali rotolamenti a valle dei trovanti di cava.</p>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori del primo lotto di coltivazione.
Soggetto verificatore	Provincia di Belluno, Comune di San Tomaso Agordino (BL).

PRESO ATTO che il progetto di coltivazione presentato con la domanda di autorizzazione risulta conforme a quanto contenuto nel provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;

CONSIDERATO che la domanda di ampliamento con i relativi allegati è stata trasmessa ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R. 13/2018 al Comune territorialmente interessato e ai Comuni confinanti per la pubblicazione ai rispettivi albi pretori;

PRESO ATTO che con nota n. 195406 del 28.04.2021 è stata indetta la conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990, chiedendo l'acquisizione dei pareri da parte di:

- Comune di S. Tomaso Agordino per gli aspetti di conformità urbanistica dell'intervento;
- Provincia di Belluno per gli aspetti di polizia mineraria;

Verbale C.T.R.A.E. del 21.01.2022

Pag. n. 30 di 37



- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004;

PRESO ATTO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, con nota n. 1086 del 17.01.2022, acquisita al prot. n. 17557 del 17.01.2022, ha espresso parere favorevole nell'ambito della conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 146 c.5 del D.lgs. 42/2004, con le seguenti indicazioni:

Tutela paesaggistica

L'intervento proposto consiste in un modesto ampliamento all'interno del perimetro dell'esistente area di cava di detrito denominata "I Piagn". Vista l'entità, la tipologia e l'ubicazione dell'ampliamento previsto, si ritiene l'intervento proposto accettabile sotto il profilo della tutela paesaggistica.

Tutela archeologica

Per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela archeologica, si raccomanda il rigoroso rispetto dell'art. 90 del D.lgs. 42/2004 in materia di rinvenimenti fortuiti di manufatti archeologici nel corso dei lavori, con l'obbligo di immediata comunicazione a questa Soprintendenza;

PRESO ATTO che la Provincia di Belluno, con nota acquisita al protocollo n. 399154 del 10.09.2021 ha espresso parere favorevole nell'ambito della conferenza dei servizi decisoria, per gli aspetti di polizia mineraria, con la raccomandazione del mantenimento di un adeguato piazzale di cava in modo da consentire ai mezzi d'opera di svolgere in sicurezza le operazioni di lavoro;

PRESO ATTO che il Comune di S. Tomaso Agordino con nota protocollata al n. 386072 del 02.09.2021 ha comunicato, nell'ambito della conferenza dei servizi decisoria, la conformità urbanistica dell'intervento;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri sopra indicati;

CONSIDERATO che:

- l'intervento complessivo risulta finalizzato oltre che alla coltivazione del giacimento in ampliamento anche al completamento dei lavori estrattivi della parte di cava già autorizzata ed alla ricomposizione ambientale complessiva del sito estrattivo;
- l'intervento appare compatibile con il vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e con il vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti sull'area di cava;
- l'intervento, in particolare, appare compatibile con il vincolo paesaggistico determinato dalla presenza del bosco e degli usi civici (art. 142 del D.lgs. 42/2004), tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza e che la ricomposizione finale prevista dal progetto, con le prescrizioni sotto riportate, dà luogo ad un corretto inserimento del sito nel contesto paesaggistico circostante e che, già in fase di coltivazione, sono previste opere di mitigazione progressive che consentono un ridotto impatto visivo;
- per quanto riguarda il vincolo ad usi civici, è previsto, alla cessazione dell'attività di cava, che sia ripristinato l'originario uso dei terreni e in ogni caso il Comune, titolare del vincolo, si attivi per avviare la pratica di mutamento temporaneo della destinazione del sedime della cava, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/94;
- in ordine alla compatibilità con il P.R.A.C., con particolare riferimento alle Norme Tecniche Attuative, si rileva che:
 - con riguardo all'art. 11 "Detrito - Ambiti estrattivi e volumi massimi autorizzabili" risulta che l'intervento di ampliamento ricade nell'Ambito estrattivo provinciale di Belluno e che il volume richiesto (circa 34.476 mc) è compatibile con il volume massimo autorizzabile per il citato ambito provinciale stabilito dal piano in 500.000 mc, tuttora interamente disponibile;

Verbale C.T.R.A.E. del 21.01.2022

Pag. n. 31 di 37



- con riferimento alle norme tecniche di esecuzione per le cave di detrito definite dall'art. 19 si evidenzia che non è applicabile il comma 1 in quanto non è previsto di rendere visibile alcuna parete rocciosa, mentre i commi 2 e 3 relativi alla ricostituzione del bosco sono oggetto di apposite prescrizioni;
- l'intervento non prevede alcun avvicinamento degli scavi rispetto a opere e manufatti a distanze inferiori a quelle di riferimento indicate all'art. 15 – comma 7;

CONSIDERATO inoltre che l'intervento ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 ed è posto a circa 2,4 km dal sito più vicino, individuato come SIC/ZPS IT3230084 "Civetta – Cime di San Sebastiano" e che, relativamente al progetto, sono esclusi effetti negativi significativi sui siti della Rete Natura 2000, come emerge dalla dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e dalla correlata relazione tecnica esplicativa;

PRESO ATTO che in riferimento alla dichiarazione di non necessità della procedura di V.Inc.A. presentata dalla ditta, nell'ambito della procedura di screening V.I.A., conclusasi con DDR n. 82/2021, il gruppo istruttorio ha predisposto la relazione tecnica n. 7/21 secondo cui: *"le valutazioni indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata."* Pertanto le verifiche effettuate nell'ambito di quella procedura rispetto alla non necessità di valutazione di incidenza sono da ritenersi valevoli, fatte salve eventuali modifiche del progetto, che peraltro non risulterebbero emergere dalla documentazione;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, all'unanimità, con:

voti favorevoli n. 12

voti contrari n. 0

astenuti n. 0

su 12 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE

- al rilascio dell'autorizzazione ai fini minerari per la coltivazione (estrazione e ricomposizione) in ampliamento della cava di detrito e pietra da taglio denominata "I PIEGN", comprendendovi anche la parte già autorizzata, sia per i lavori di estrazione che per la ricomposizione ambientale complessiva, in sostituzione della precedente autorizzazione di cui alla DGR n. 1183 del 25.06.2012;
- al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs.42/2004
- all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dando atto che dal medesimo risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

con le seguenti prescrizioni/indicazioni:

1. la ditta, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, deve presentare alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa:
 - a. un deposito cauzionale, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, al valore corrente dell'importo di Euro 330.000,00 (trecentotrentamila/00), da effettuarsi in conformità alle normative vigenti;
 - b. la documentazione che dimostri la disponibilità delle aree della cava, per la temporalità prevista dal provvedimento autorizzativo;
2. di far carico al Comune di S.Tomaso Agordino di attivarsi per avviare e concludere, prima del rilascio del provvedimento autorizzativo, il procedimento di mutamento di destinazione per le aree vincolate all'uso civico, secondo le modalità previste dall'art. 8 della L.R. 31/94, relativamente all'intero sedime della cava;

Verbale C.T.R.A.E. del 21.01.2022

Pag. n. 32 di 37



3. la ditta deve eseguire i lavori di coltivazione secondo le seguenti prescrizioni:
- a) delimitare l'area di cava comprensiva dell'ampliamento, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con l'U.O. Servizi Forestali di Belluno;
 - b) recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5 l'area in coltivazione e apporre lungo la recinzione stessa un numero adeguato di cartelli ammonitori di pericolo;
 - c) procedere al taglio del bosco in modo progressivo e contestuale all'avanzamento dei lavori di coltivazione avendo cura di volta in volta di interessare con il taglio le piante che ricadono nelle aree direttamente coinvolte dal cantiere di cava;
 - d) provvedere, durante i lavori relativi al prolungamento della pista di arroccamento e alla realizzazione del nuovo vallo di contenimento, alle operazioni di asporto dei massi superficiali in condizioni di equilibrio precario sotto il controllo costante della direzione lavori e del tecnico abilitato;
 - e) garantire con idonei ripari posti in corrispondenza del margine a valle di ogni singolo spianamento la salvaguardia degli insediamenti abitativi e delle infrastrutture viarie ubicati a valle dell'area di intervento;
 - f) procedere con i lavori di coltivazione della parte di cava in ampliamento mediante fasi consequenziali di scavo e ricomposizione morfologica, partendo dalla zona sommitale dell'area di intervento e in conformità alle indicazioni di progetto, proseguendo con la medesima metodologia al completamento della coltivazione nella parte di cava già autorizzata;
 - g) subordinare l'inizio della coltivazione del terzo lotto alla verifica della sistemazione del primo lotto, con accertamenti da effettuarsi ad opera di Provincia e Comune congiuntamente all'U.O. Servizi Forestali di Belluno. Tale procedura operativa va applicata anche per l'inizio e/o ripresa dei lavori di estrazione sui lotti successivi ricadenti nella parte di cava già autorizzata;
 - h) effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente (materiale associato) solo all'interno dell'area della cava;
 - i) accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
 - j) provvedere al rimodellamento finale del versante di cava con l'utilizzo del materiale associato (materiale detritico fine) movimentato durante i lavori di estrazione, nonché al successivo riposto di terreno vegetale per uno spessore di circa 40 cm;
 - k) utilizzare, per la sola ricostituzione del suolo organico, ad integrazione del terreno vegetale derivante dallo scotico, anche terre da scavo di provenienza esterna alla cava, derivanti da scavi, per i quantitativi strettamente necessari. Dette terre dovranno presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) simili a quelle dell'unità cartografica di riferimento della carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV;
 - l) non utilizzare, per la ricomposizione della cava, materiale proveniente dall'esterno, diverso da quello sopra indicato;
 - m) assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
 - n) provvedere al rinverdimento dei versanti ricomposti anche con il sistema dell'idrosemina potenziata, qualora necessario;



- o) provvedere alla ricostituzione del bosco, come previsto in progetto, sotto il controllo dei Servizi Forestali regionali di Belluno soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare;
- p) applicare gli interventi ricompositivi previsti per l'ambito di cava in ampliamento, riferiti alla realizzazione della coltre erbacea e al rimboschimento, anche nelle aree della cava già autorizzata e non ancora ricomposte;
- q) provvedere all'inerbimento della zona pianeggiante posta alla quota di circa 991-992 m s.l.m., attualmente adibita a piazzale e individuata nella Tav. 9 - Planimetria dello Stato finale con campitura gialla, fatto salvo il collegamento con la prevista stradina di servizio;
- r) porre in opera, qualora necessario, in fase di rimboschimento, idonei dispositivi di protezione delle piantine dalla fauna selvatica e provvedere alla periodica sostituzione delle fallanze;
- s) provvedere, entro la prima stagione utile, al rinfoltimento dell'impianto forestale effettuato sulla superficie di cava già ricomposta, privilegiando l'utilizzo delle specie arboree e arbustive di progetto con caratteristiche di crescita rapida;
- t) trasmettere, contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava di cui all'art. 21 della L.R. 13/18, una dichiarazione dell'U.O. Servizi Forestali di Belluno relativa all'attecchimento delle specie arboree messe a dimora. In mancanza di tale dichiarazione potrà essere prescritto, in fase di estinzione della cava, un adeguato deposito cauzionale a garanzia delle opere manutentive previste per un congruo periodo di tempo;
- u) dovrà essere conservato in cava il materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza;
- v) dovranno essere rispettate le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente e la cava dovrà essere dotata di idonea vasca di contenimento per gli eventuali serbatoi di servizio contenenti carburanti e/o sostanze pericolose;
- w) trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:
- rilievo dello stato di fatto della cava;
 - volume di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione di utilizzo dello stesso;
 - eventuali volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall'esterno, accumulato e lavorato in cava;
4. di fare obbligo alla ditta di osservare, ai fini della compatibilità con il vincolo paesaggistico, la seguente indicazione di cui al parere espresso dalla Soprintendenza:

Tutela archeologica

Per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela archeologica, si raccomanda il rigoroso rispetto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in materia di rinvenimenti fortuiti di manufatti archeologici nel corso dei lavori, con l'obbligo di immediata comunicazione a questa Soprintendenza;

5. precisare che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
6. concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) entro 15 (quindici) anni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo;
7. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della



DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:

- a. di stabilire che il terreno vegetale della cava, da utilizzarsi nella ricomposizione morfologica del sito, dovrà presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti CSC di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento, detti valori dovranno risultare espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito, ai sensi della D.G.R. n. 1987/2014;
- b. è consentito, inoltre, l'utilizzo, per la sola ricostituzione del suolo organico, nelle quantità strettamente necessarie, anche di terre da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti CSC indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità alla D.G.R. n. 1987/2014;
- c. la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall'esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell'ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell'allegato A alla DGR 761/2010;
- d. il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate all'Unità Operativa Servizio Geologico e Attività Estrattive ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008;
8. la Regione, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 1, lett. a, procederà a svincolare il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta SEVIS s.r.l. a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla DGR n. 1183 del 25.06.2012 per l'importo di Euro 259.065,01 costituito da polizza n. 2299504 del 02/09/2020 della COFACE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, per l'intero importo (ordine di costituzione n. 0228/2020); nonché di restituire alla citata ditta i relativi atti di fideiussione;
9. si dà atto che nella procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., conclusasi con decreto n. 82 del 25.02.2021, è stato rilevato che l'area di intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli habitat e le specie di interesse comunitario in esse presenti, ritenendo pertanto che si può riconoscere la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
10. è fatto obbligo per la ditta del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono attualmente esercitate dalla Provincia, con la raccomandazione del mantenimento di un adeguato piazzale di cava in modo da consentire ai mezzi d'opera di svolgere in sicurezza le operazioni di lavoro;
11. di prendere atto e fare proprie le condizioni ambientali contenute nel D.D.R. n. 82/2021 di esclusione dell'intervento dalla procedura di V.I.A., alle quali la ditta è obbligata ad attenersi, come di seguito elencate:

1.

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Inizio lavorazione
Oggetto della condizione	Con l'inizio dei lavori di cui all'ampliamento, il proponente dovrà provvedere alle operazioni di inerbimento dell'attuale cantiere di estrazione, al fine di ridurre, per quanto possibile, l'impatto visivo, considerato che sullo stesso i lavori rimarranno sospesi fino alla conclusione dei lavori di estrazione nell'ambito dell'ampliamento previsti per un periodo di anni 6.



Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 3 mesi dall'inizio dei lavori di ampliamento.
Soggetto verificatore	Regione Veneto – U.O. Servizi Forestali.

2.

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	<p>Il proponente dovrà predisporre la documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica seguendo secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 7.11.2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it); la documentazione dovrà includere la valutazione degli effetti acustici dell'uso dell'esplosivo. La documentazione dovrà essere inviata ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno ed al Comune di San Tomaso Agordino.</p> <p>Nel caso si rilevassero possibili superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di San Tomaso Agordino, alla Provincia di Belluno ed alla Regione Veneto un piano di interventi/mitigazioni per il rientro nei limiti.</p>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

3.

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	<p>Il proponente dovrà realizzare prima dell'inizio dei lavori di ampliamento il previsto vallo di contenimento posto a valle dell'area di ampliamento secondo la collocazione prevista dall'elaborato n. 9 di progetto (ALL. 9 PLANIMETRIA DELLO STATO FINALE.pdf). La suddetta opera dovrà avere altezza tale da contenere eventuali rotolamenti a valle dei trovanti di cava.</p>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori del primo lotto di coltivazione.
Soggetto verificatore	Provincia di Belluno, Comune di San Tomaso Agordino (BL).

